



Circolare n.11 del 05/04/2017

CONAI - CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

*In base alla normativa vigente (art. 221 del D.Lgs. 152/2006), le **aziende produttrici ed utilizzatrici di imballaggi** sono tenute ad aderire al **CONAI** (Consorzio Nazionale Imballaggi).*

CHI ADERISCE AL CONAI:

Le aziende **produttrici ed utilizzatrici di imballaggi** sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti e per questo aderiscono al **CONAI**.

CHI SONO I PRODUTTORI:

- i produttori e importatori di materie prime destinate a imballaggi;
- i produttori-trasformatori e importatori di semilavorati destinati a imballaggi;
- i produttori di imballaggi vuoti;
- gli importatori-rivenditori di imballaggi vuoti.

CHI SONO GLI UTILIZZATORI:

- gli acquirenti-riempitori di imballaggi vuoti;
- gli importatori di "imballaggi pieni";
- gli auto produttori, i commercianti di imballaggi pieni;
- i commercianti di imballaggi vuoti.

COME ADERIRE AL CONAI:

Occorre compilare e inviare la **Domanda di Adesione** indicando la categoria di appartenenza Produttore o Utilizzatore. L'adesione comporta il versamento di una quota fissa di 5,16 Euro, al quale si aggiunge un importo variabile solo per le imprese che nel corso dell'esercizio precedente all'adesione abbiano avuto ricavi complessivi superiori a 500.000,00 Euro. Il versamento della quota si effettua una sola volta.



TERMINI PER L'ADESIONE:

Le aziende di nuova costituzione, o quelle che iniziano una nuova attività che comporta produzione o utilizzo di imballaggi, aderiscono a CONAI **entro un mese** dalla data di inizio dell'attività prendendo come riferimento la prima fattura ricevuta o emessa.

La stessa procedura potrà essere utilizzata dalle aziende che, ad attività già avviata, siano tenute ad aderire a CONAI.

IL CONTRIBUTO CONAI:

Il contributo CONAI é applicato:

- dal produttore o dall'importatore di imballaggi vuoti in occasione della "prima cessione", cioè in occasione della prima vendita sul territorio nazionale dall'"ultimo produttore" al "primo utilizzatore";
- dall'importatore dall'estero (tanto paesi UE che paesi non UE) di merci imballate (definite dalla legge "imballaggi pieni").

Il Contributo Ambientale é **concretamente versato** solo al momento del **ricevimento da parte di apposita fattura emessa da Conai**.

LA DICHIARAZIONE CONAI:

Tutti i soggetti obbligati all'applicazione del Contributo Ambientale sono tenuti a dichiarare periodicamente a CONAI l'ammontare del contributo applicato.

AUTODENUNCIA:

Le aziende che desiderino regolarizzare la propria posizione rispetto ad infrazioni commesse nell'applicazione della normativa CONAI, possono avvalersi di una procedura cosiddetta di "autodenuncia". In questo caso, ferma restando l'applicazione degli interessi di mora dovuti, nessuna sanzione si applica nei confronti di coloro che, prima dell'avvio dei controlli, autodenuncino l'infrazione commessa.

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori informazioni e/o chiarimenti.